Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonchè la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V.Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Visto il Regolamento (UE) n. 1114/2013 della Commissione del 7 novembre 2013 che modifica il Regolamento (CE) n. 1857/2006 in ordine al periodo di applicazione dello stesso, ed in particolare del termine finale di beneficio dell'esenzione che viene spostato dal 30 giugno 2014 al 31 dicembre 2014;

Vista la proposta della Regione Lombardia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Piogge Alluvionali del 13 ottobre 2014 nella provincia di Pavia.

Tromba d'aria del 13 ottobre 2014 nella provincia di Mantova.

Dato atto alla Regione Lombardia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 102/04 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Lombardia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per le Strutture Aziendali e alle Infrastrutture Connesse all'attività agricola

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle Strutture Aziendali e alle Infrastrutture Connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Mantova:

tromba d'aria del 13 ottobre 2014;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Moglia, Ostiglia, Pieve di Coriano, Quistello, Revere, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia.

Pavia:

piogge alluvionali del 13 ottobre 2014;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Cecima, Montesegale, Ponte Nizza, Val di Nizza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2014

Il Ministro: MARTINA

15A00339

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 3 dicembre 2014.

Modifiche al decreto 19 aprile 2013, recante: «Contributi per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a valere sul Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti».

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, sulla disciplina delle casse conguaglio prezzi;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi (di seguito denominato *CIP)* n. 44/1977 del 28 ottobre 1977 concernente l'istituzione della Cassa conguaglio G.P.L.;

Visto il provvedimento n. 18/1989 emanato dalla giunta del CIP prezzi in data 12 settembre 1989 con il quale, tra l'altro, è stato istituito presso la Cassa conguaglio G.P.L., un conto economico denominato "Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti" e il presidente del CIP è stato delegato ad istituire, presso la Direzione generale delle fonti di energia del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico, un Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 1990, e successive modifiche, con il quale è stato istituito il Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti;

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, di seguito decreto legislativo 32/1998, in materia di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti e, in particolare, l'art. 6, con il quale è stato costituito un nuovo "Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti" in cui sono confluiti i fondi residui disponibili nel conto economico avente la medesima denominazione, istituito ai sensi del provvedimento CIP n. 18/1989, integrato per gli anni 1998, 1999 e 2000 attraverso un contributo a carico dei soggetti titolari di autorizzazione e dei gestori;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1999, recante norme di attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;

Visto l'art. 29 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, che ha stabilito che il Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti è integrato, per l'anno 2002, attraverso un contributo calcolato su ogni litro di carburante per autotrazione venduto negli impianti di distribuzione a carico dei titolari di autorizzazione e dei gestori dei medesimi impianti nella misura e secondo le condizioni, modalità e termini stabiliti con provvedimento del Ministro delle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 2003 in materia di Rifinanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti;

Visto l'art. 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con la legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, ed in particolare il comma 1 dello stesso articolo, così come modificato dal decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con la legge 24 marzo 2012, n. 27, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", che stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, il Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti è altresì destinato all'erogazione di contributi sia per la chiusura di impianti di soggetti titolari di non più di dieci impianti, comunque non integrati verticalmente nel settore della raffinazione, sia per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di chiusura di impianti di distribuzione, e che tali specifiche destinazioni sono ammesse per un periodo non eccedente i tre esercizi annuali successivi alla data di entrata in vigore della stessa legge di conversione;

Visto l'art. 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con la legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, ed in particolare il comma 2 dello stesso articolo, così come modificato dal decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con la legge 24 marzo 2012, n. 27, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", che stabilisce che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 30 giugno 2012, è determinata l'entità sia dei contributi di cui al comma 1 dello stesso articolo, sia della nuova contribuzione al fondo di cui allo stesso comma 1, per un periodo non superiore a tre anni, articolandola in una componente fissa per ciascuna tipologia di impianto e in una variabile in funzione dei litri erogati, tenendo altresì conto della densità territoriale degli impianti all'interno del medesimo bacino di utenza;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 aprile 2013, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 12 giugno 2013, recante "Contributi per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a valere sul Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti" con il quale sono stati definiti la misura del contributo dovuto, nonché le condizioni, le modalità e i termini per l'utilizzo delle disponibilità del Fondo medesimo;

Visto che lo stesso art. 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 aprile 2013 prevede che i titolari di impianti ed i gestori provvedono al pagamento del contributo per il rifinanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti per l'annualità 2013 con due versamenti e precisamente con un primo versamento entro il 30 aprile 2014, a titolo di anticipo, corrispondente al 50% del contributo dovuto ed un secondo versamento entro il 31 dicembre 2014, a titolo di conguaglio;

Considerato il decreto direttoriale DGSAIE del 14 marzo 2014 ed il successivo decreto in corso di emanazione circa l'individuazione dei bacini d'utenza provinciali ad alta densità territoriale, i cui impianti sono soggetti a maggiorazione del contributo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 aprile 2013;

Considerato che la Cassa conguaglio G.P.L. ha inoltre sostanzialmente esaurito le risorse derivanti dai precedenti rifinanziamenti del Fondo e che le domande per i contributi per i costi ambientali gravano esclusivamente sul nuovo rifinanziamento del 2014 del Fondo stesso, del quale sono già disponibili presso la stessa Cassa le risorse derivanti dal versamento in acconto effettuato da titolari e gestori per un importo di oltre 20 milioni di euro;

Considerato che il Ministero ha presentato alla Cassa conguaglio G.P.L. per la deliberazione di accantonamento, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del decreto ministeriale 19 aprile 2014, circa n. 250 domande di contributi con istruttoria già completata per un importo totale accantonabile di oltre 15 milioni di euro;

Considerato che la Cassa conguaglio G.P.L. con note prot. 772 del 26 maggio 2014 e prot. 1172 dell'8 agosto 2014 ha informato il Ministero delle difficoltà operative riscontrate nel procedere agli adempimenti dei nuovi compiti assegnati dal decreto ministeriale 19 aprile 2013 e che tali difficoltà stanno causando un rallentamento nell'avanzamento delle attività istruttorie delle domande già complete;

Considerato che è inoltre imminente la scadenza del 30 dicembre 2014 per l'effettuazione del versamento a saldo del contributo per il rifinanziamento del Fondo, mentre ancora non è stato possibile per la Cassa conguaglio G.P.L. effettuare le deliberazioni di accantonamento per le domande in istruttoria;

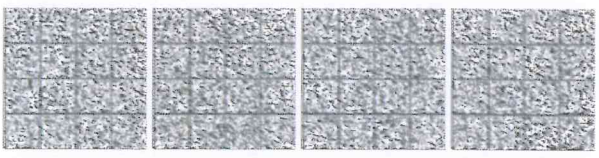

Ritenuto opportuna una semplificazione dell'*iter* istruttorio delle domande e della relativa procedura di verifica presso la Cassa conguaglio G.P.L. al fine di favorire un sollecito avanzamento delle domande stesse e della effettiva cantierabilità delle opere;

Ritenuto necessario prorogare il termine di scadenza del secondo versamento entro il 31 dicembre 2014, a titolo di conguaglio, del contributo per il rifinanziamento del Fondo, al fine di allineare temporalmente i versamenti al Fondo da parte dei titolari e l'impiego delle risorse disponibili sul Fondo medesimo;

Ritenuto necessario modificare il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 aprile 2013 al fine di semplificare ed accelerare le attività;

Decreta:

Art. 1.

Modificazioni al Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 aprile 2013

Al fine della semplificazione della documentazione, delle procedure e degli adempimenti, il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 aprile 2013, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 12 giugno 2013, recante "Contributi per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a valere sul Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti" è così modificato:

la lettera *c)*, comma 2, dell'art. 2, è così sostituita "c) dichiarazione dei versamenti al Fondo ai sensi dell'art. 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 aprile 2013, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per ogni impianto oggetto di domanda (Allegato II)";

al terzo trattino, del comma 3, dell'art. 2, dopo la parola "documenti" è soppressa la parola "contabili";

al secondo paragrafo del comma 2 dell'art. 3, dopo le parole "è espresso" sono aggiunte le parole ", eventualmente con riserva di disponibilità dei fondi,";

al primo periodo del comma 4, dell'art. 3, le parole "e previa verifica della rispondenza del versamento di cui all'Allegato II" sono sostituite da "riservandosi anche successivamente la verifica della rispondenza dei versamenti di cui all'allegato II";

all'art. 3 dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma: "5. Al fine della deliberazione di accantonamento di cui al comma 4 e della successiva erogazione, la Cassa dovrà verificare che il titolare non sia tra i soggetti con posizioni irregolari iscritte nell'allegato 2b al bilancio consuntivo finanziario relativo all'esercizio 2013 approvato dalla Cassa stessa e che il medesimo sia tra i soggetti per cui risultino versamenti al Fondo di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 32 e all'art. 29 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 ed al successivo decreto ministeriale 7 agosto 2003, se titolare di impianti nelle annualità per le quali erano dovuti contributi al Fondo ai sensi citate norme.";

al comma 1, secondo trattino, dell'art. 6, è aggiunto il seguente periodo "Il titolare per il calcolo della componente variabile può far valere i quantitativi di litri di carburante per autotrazione (benzina, gasolio e G.P.L.) venduti all'impianto nell'anno 2013.";

al comma 3, secondo trattino, dell'art. 6, sono sostituite le parole "entro il 31 dicembre 2014" con le parole "entro il 30 aprile 2015";

all'Allegato I, terzo trattino, sono soppresse le parole "previsti dall'art. 6 del decreto legislativo n. 32/1998 e dall'art. 29 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 ed al successivo decreto ministeriale 7 agosto 2003";

l'Allegato II è sostituito dalla versione aggiornata allegata;

all'allegato III, terzo trattino, dopo la parola "documenti" è soppressa la parola "contabili".

Art. 2.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le domande per i contributi per i costi ambientali presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere integrate con la dichiarazione dei versamenti al Fondo nella versione aggiornata di cui all'Allegato II in completa sostituzione della dichiarazione a suo tempo allegata.

2. Il presente decreto è inviato ai competenti Organi di controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2014

Il Ministro: GUIDI

Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2014
Ufficio controllo atti MISE e MIPAA, Reg.ne Prev. n. 4638

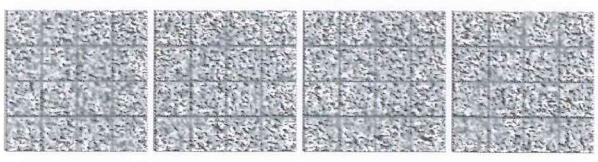

ALLEGATO *II*

AUTOCERTIFICAZIONE RESA NELLA FORMA DELLA DICHIARAZIONE DELL'ATTO DI NOTORIETA' (Art. 47 DPR 445/2000)

Il sottoscritto ..... nato a .....il ..... e residente in .....Via ..... cap ..... codice fiscale (.....)

oppure in caso di società

Il sottoscritto ..... ***nato a ..... il ..... codice fiscale (.....)*** in qualità di .....della società .....con sede in .....,
P.IVA .....

con riferimento all'impianto di carburanti sito a .....

DICHIARA

ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000

☐ che detto impianto è stato chiuso definitivamente alle vendite entro il 31 dicembre 2012 e che, pertanto, non è dovuto il finanziamento di cui all'art. 6 del D.M. 19 aprile 2013;

OPPURE

☐ che detto impianto è stato chiuso definitivamente alle vendite successivamente al 31 dicembre 2012. E che, pertanto:

- o è stato effettuato, in data .... , il versamento, in acconto, a favore della Cassa Conguaglio G.P.L ai sensi dell'art. 6 del D.M. 19 aprile 2013, quale impianto dichiarato
  - ☐ compatibile ☐ incompatibile;
    - ☐ per la componente fissa
    - ☐ per la componente variabile sulla base delle vendite nell'anno 2013
      - ☐ all'impianto ☐ dell'impianto
- o è stato effettuato, in data ...., il versamento, a saldo, a favore della Cassa Conguaglio G.P.L, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 19 aprile 2013, quale impianto dichiarato,
  - ☐ compatibile ☐ incompatibile;
    - ☐ per la componente fissa
    - ☐ per la componente variabile sulla base delle vendite nell'anno 2013
      - ☐ all'impianto ☐ dell'impianto
      - ☐ ubicato ☐ non ubicato

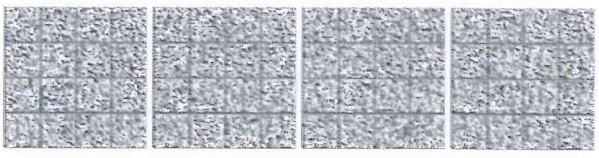

in uno dei bacini d'utenza provinciali definito ad alta densità territoriale;

oppure

o di impegnarsi a effettuare il versamento a saldo nei tempi prescritti a favore della Cassa Conguaglio G.P.L., ai sensi dell'articolo 6 del DM 19 aprile 2013 e successive modifiche ed integrazioni, quale impianto dichiarato

☐ compatibile ☐ incompatibile;

☐ per la componente fissa;

☐ per la componente variabile sulla base delle vendite nell'anno 2013

☐ all'impianto ☐ dell'impianto

☐ ubicato ☐ non ubicato

in uno dei bacini d'utenza provinciali definito ad alta densità territoriale

15A00278

DECRETO 4 dicembre 2014.

Adeguamento del decreto 20 giugno 2013 alle disposizioni in materia di aiuti di Stato a favore dei progetti di ricerca e sviluppo contenute nel regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che, all'articolo 14, ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'articolo 23, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile»;

Visto il decreto 8 marzo 2013 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 maggio 2013, n. 113 con il quale, in applicazione dell'articolo 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 settembre 2013, n. 228, recante l'intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro comunitario «Orizzonte 2020» , come modificato e integrato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 gennaio 2014, n. 25;

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 25 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 agosto 2014, n. 179, che, in relazione all'intervento agevolativo di cui al predetto decreto ministeriale 20 giugno 2013, stabilisce i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazioni, i criteri per l'accesso delle domande alla fase istruttoria, le condizioni, i punteggi e le soglie minime per la valutazione delle domande, gli adempimenti connessi alla concessione delle agevolazioni e le modalità per la presentazione delle domande di erogazione, nonché gli indicatori di impatto, i valori obiettivo e le modalità di monitoraggio dei progetti agevolati;

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 17 settembre 2014, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 settembre 2014, n. 222, che proroga il termine di apertura dello sportello agevolativo per la presentazione delle domande a valere sulle agevolazioni di cui al citato decreto ministeriale 20 giugno 2013;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
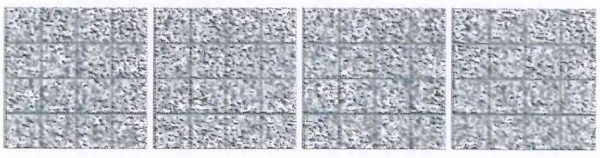
Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);